

VEREIN OMBUDSSTELLE FINANZDIENSTLEISTER (OFD)
REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 84 c. 2 lett. c) LserFi e del §19 c. 2 dello statuto associativo il Consiglio di Amministrazione emana il seguente Regolamento sull'organizzazione:

Introduzione

§1 Oggetto

Il presente Regolamento sull'organizzazione regola i presupposti per l'adesione e l'espulsione dei fornitori di servizi finanziari e organizzazioni di settore nonché le attività del Consiglio di Amministrazione e la sua interazione con gli altri organi dell'associazione. Esso fornisce i principi dell'attività del garante, della sede nonché degli uffici di conciliazione.

Adesione ed espulsione dei fornitori di servizi finanziari
(§11 - §12 dello Statuto)

§2 Adesione dei fornitori di servizi finanziari

(Art. 78 - art. 80 LserFi); 84 c. 2 lett. c) LserFi; art. 100 c. 1 LserFi; art. 101 c. 3 LserFi)

I fornitori di servizi finanziari che intendano aderire all'organo di mediazione dell'associazione OFD devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sottoscrizione del contratto di adesione con la sede;
- b) adempimento dell'obbligo di partecipazione ai sensi dell'art. 78 LserFi;
- c) adempimento dell'obbligo di informazione ai sensi dell'art. 79 LserFi;
- d) versamento della commissione di adesione una tantum e della quota annuale (art. 80 LserFi);
- e) versamento dei contributi per le procedure di mediazione alle quali partecipano come parte in causa (art. 80 LserFi).

§3 Adesione di organizzazioni di settore

(Art. 100, c. 1 LserFi)

Le organizzazioni di settore di fornitori di servizi finanziari che intendano aderire all'organo di mediazione dell'associazione OFD devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sottoscrizione del contratto di adesione con la sede;

- b) inoltre dell'indirizzo dei propri membri che intendano aderire all'organo di mediazione dell'associazione OFD;
- c) versamento della commissione di adesione una tantum e della quota annuale.
- d) .

§4 Obbligo di ammissione da parte dell'organo di mediazione

(Art. 81, LserFi; art. 100 c. 2 e c. 3 LserFi)

¹ Qualora un fornitore di servizi finanziari o un'organizzazione di settore soddisfi i requisiti per l'adesione, l'organo di mediazione dell'associazione OFD ha l'obbligo di ammetterli.

² L'organo di mediazione non ha l'obbligo di ammettere un fornitore di servizi finanziari escluso ai sensi dell'art. 82 LserFi.

³ L'organo di mediazione ammette i fornitori di servizi finanziari assegnati dal DFF.

⁴ In caso di rifiuto è possibile presentare ricorso presso il collegio arbitrale ai sensi delle Norme di sanzione e arbitrato.

§5 Esclusione di fornitori di servizi finanziari e di organizzazioni di settore

(Art. 82 LserFi)

¹ Qualora un fornitore di servizi finanziari o un'organizzazione di settore non soddisfi più i requisiti per l'adesione, saranno invitati dalla sede a rimediare entro un termine adeguato e dietro minaccia di espulsione. In caso di mancato rimedio, il fornitore di servizi/l'organizzazione di settore saranno espulsi dall'organo di mediazione dell'associazione OFD.

² È possibile impugnare la delibera di espulsione presentando ricorso presso il collegio arbitrale ai sensi delle Norme di sanzione e arbitrato.

§6 Informazione

(Art. 83 LserFi)

L'organo di mediazione dell'associazione OFD informa le autorità di sorveglianza competenti e l'ufficio di registrazione sull'avvenuta adesione, la negata adesione e l'espulsione di fornitori di servizi finanziari e organizzazioni di settore.

Consiglio di Amministrazione
(§17 - 19 dello Statuto)

§7 Prevenzione di conflitti di interessi

¹ I membri del Consiglio di Amministrazione non svolgono attività per la sede né per un organo di conciliazione; essi inoltre non forniscono informazioni a fornitori di servizi finanziari o ai clienti degli stessi.

² I membri del Consiglio di Amministrazione non concorrono alla carica di garante in seno all'associazione OFD.

§8 Decreti

Il Consiglio di Amministrazione emana il Regolamento sull'organizzazione, il Regolamento di procedura, il Regolamento in materia di contributi e costi nonché le Norme di sanzione e arbitrato. I decreti sono pubblicati in tedesco, francese, italiano e inglese. In caso di differenze linguistiche, fa fede il testo tedesco.

§9 Riunioni

¹ Il Consiglio di Amministrazione si riunisce a intervalli regolari nella misura necessaria a guidare l'associazione.

² Ciascun membro può chiedere al Presidente di indire una riunione indicando gli argomenti da trattare.

³ Al fine di garantire un'adeguata preparazione, l'ordine del giorno e i documenti necessari saranno inviati al più tardi entro dieci giorni dalla data della riunione. In casi urgenti sono possibili deroghe a detto termine.

⁴ In luogo di una riunione è possibile tenere una conferenza telefonica o videoconferenza.

§10 Verbale

¹ È necessaria la stesura di un verbale di riunione.

² Il verbale deve riportare la firma del verbalizzante e del Presidente.

³ Il verbalizzante viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e non deve necessariamente fare parte dell'associazione OFD o del Consiglio di Amministrazione.

⁴ Le delibere per mezzo di circolare e le delibere presidenziali sono riportate nel verbale della riunione di Consiglio successiva.

⁵ Il verbale elenca i punti da trattare.

§11 Notifica dei verbali e diritto di presa in visione

¹ I verbali vengono inviati a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e al garante.

² Il periodo di conservazione dei verbali è di dieci anni.

³ L'ufficio di revisione può su richiesta prendere visione dei verbali.

⁴ La presa in visione non è consentita a soggetti terzi, salvo diversa delibera eccezionale del Consiglio di Amministrazione.

§12 Delibera presidenziale

¹ In casi urgenti per i quali non sia possibile tenere una conferenza telefonica o videoconferenza atta a deliberare, il Presidente ha la facoltà di deliberare singolarmente.

² I membri del Consiglio di Amministrazione e la segreteria saranno informati immediatamente della delibera presidenziale.

³ La delibera presidenziale va inoltrata ai membri del Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione di Consiglio successiva ai fini della delibera consiliare.

§13 Segretario

Il Consiglio di Amministrazione in occasione delle riunioni può nominare un segretario verbalizzante. Il verbalizzante non deve necessariamente fare parte dell'associazione OFD o del Consiglio di Amministrazione.

Presidente

(§17, comma 5 dello Statuto)

§14 Obblighi

¹ Il Presidente rappresenta l'associazione OFD verso l'esterno, in particolare nei confronti del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dei media.

² Egli assicura l'efficienza operativa del Consiglio di Amministrazione, prepara le riunioni di Consiglio e convoca i membri in tempo debito.

Garante
(§20 dello Statuto)

§15 Diritti e doveri

(Art. 86 LserFi)

¹ Il garante è a stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione e lo informa regolarmente sulla propria attività.

² Redige la relazione annuale, la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la inoltra al DFF e provvede alla pubblicazione.

³ Fornisce consulenza al Consiglio di Amministrazione in merito a miglioramenti e aggiornamenti dei Regolamenti dell'associazione OFD.

⁴ Il garante assicura la condivisione periodica di esperienze con e tra i mediatori, organizzando eventi di informazione e aggiornamento.

⁵ Previo accordo con il Consiglio di Amministrazione, il garante può coinvolgere uno o più avvocati esterni a supporto in questioni giuridiche e per eventi formativi.

§16 Indipendenza

¹ Il garante adotta nei limiti delle proprie possibilità tutte le precauzioni atte a garantire la propria indipendenza.

² Nel caso nonostante tali precauzioni si verifichi un conflitto di interessi, egli ne farà tempestiva comunicazione al Presidente e darà le dimissioni.

³ In caso di dimissioni, il garante designerà quale rappresentante uno degli uffici di conciliazione.

Uffici di conciliazione
(§13, § 14 e § 19 c. 3 degli Statuti)

§17 Impiego di mediatori

(Art. 84, c. 2 lett. a) e b) LserFi)

¹ Il garante propone al Consiglio di Amministrazione i mediatori, che il Consiglio a sua volta può confermare e respingere.

² Il garante è tenuto ad assicurare che i mediatori da lui nominati:

- a) posseggano le necessarie competenze specifiche, in particolare in materia di LserFi, OSerFi, LisFi e OIsFi (presentazione di diplomi specifici, corsi di aggiornamento frequentati, attestati lavorativi, curriculum, referenze; non è richiesta la formazione in ambito giuridico);

- b) godano di una buona reputazione (presentazione di un estratto del casellario giudiziale);
- c) garantiscano un'attività di mediatore imparziale, trasparente, corretta ed efficiente;
- d) non dipendano, dal punto di vista organizzativo e finanziario, dalle parti richiedenti la mediazione;
- e) dispongano di un'infrastruttura adeguata, in particolare di una sala riunioni atta a tenere le sedute di mediazione;
- f) siano reperibili telefonicamente in orario di ufficio.

³ Nel caso constati che un mediatore non dispone più dei presupposti necessari, il garante provvederà a stabilire un termine adeguato per porvi rimedio, prospettando in caso contrario l'espulsione. Qualora non venga posto rimedio a quanto sopra entro il termine fissato, il garante annullerà immediatamente l'incarico.

§18 Svolgimento delle procedure di mediazione

La procedura di mediazione è basata sul Regolamento di procedura.

Sede

(Art. 83 LserFi, §26 degli Statuti)

§19 Obblighi

La sede sottostà ai seguenti obblighi:

- a) evasione di tutte le pratiche amministrative;
- b) tenuta dell'elenco degli associati e dell'elenco dei fornitori di servizi finanziari aderenti, organizzazioni di settore e mediatori;
- c) incasso di commissioni, quote associative e anticipi sulle spese;
- d) esame delle richieste di adesione;
- e) stipula e disdetta dei contratti di adesione e dei contratti con gli uffici di conciliazione;
- f) verifica a campione dei requisiti di ammissione;
- g) fornitura di informazioni e invio di comunicazioni al DFF, FINMA, agli organi di sorveglianza, ai fornitori di servizi finanziari aderenti e rispettivi clienti nonché agli interessati in normale orario di ufficio, secondo le istruzioni del garante;
- h) archiviazione dei verbali e atti.

Riservatezza e indipendenza

(Art. 75 LserFi)

§20 Riservatezza

I membri degli organi dell'associazione OFD e i mediatori sono tenuti a osservare la massima riservatezza in merito ai fatti legati alla procedura di mediazione, nella misura in cui ciò non contravvenga alle norme di legge.

§21 Dimissioni

¹ I membri degli organi dell'associazione OFD e i mediatori si dimettono nei seguenti casi:

- a) qualora siano parte in causa o abbiano interessi personali concernenti la questione;
- b) qualora siano coniugati o fidanzati con la parte in causa, vivano in unione domestica registrata o in unione consensuale o siano parenti in linea retta;
- c) siano esponenti, incaricati, impiegati o organi di partito;
- d) siano in altro modo o per altre ragioni di parte.

² La persona oggetto di un conflitto di interessi informa immediatamente il garante. Qualora il garante sia oggetto di un conflitto di interessi, provvederà a informarne il Presidente. Quest'ultimo individua un mediatore idoneo quale rappresentante del garante nella faccenda in questione.

Disposizioni conclusive

§22 Modifica del Regolamento sull'organizzazione

¹ Il Regolamento sull'organizzazione può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione previa consultazione con il garante.

² I requisiti per l'ammissione ai sensi dei § 2 e 4 di cui sopra possono essere modificati solo in seguito alla consultazione delle organizzazioni di settore.

³ Le eventuali modifiche devono essere sottoposte al Dipartimento federale delle finanze (DFF) per l'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione dispone l'entrata in vigore del Regolamento modificato solo dopo l'approvazione da parte del DFF.

§23 Entrata in vigore

Il Regolamento sull'organizzazione entra in vigore in data 1 luglio 2020.

Zurigo, 1 luglio 2020